



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

**PROT. N. 21864 DEL 17 FEBBRAIO 2015**

**ING. (OMISSIS)**

*e per conoscenza:*

**ROMA CAPITALE**  
**MUNICIPIO ROMA XIV 'MONTE MARIO'**  
Ufficio SUAP  
Piazza S. Maria della Pietà, 5  
Padiglione 29  
00135 – Roma

*Trasmessa a mezzo posta elettronica certificata  
protocollo.mun19@pec.comune.roma.it*

**ROMA CAPITALE**  
Dipartimento sviluppo economico e attività  
produttive  
Direzione attività economiche e produttive  
U.O. SUAP  
Via dei Cerchi, 6  
00186 – Roma

*Trasmessa a mezzo posta elettronica certificata  
protocollo.commercioformazioneilavoro@pec.comune.roma.it*

**Oggetto:   Attività di acconciatura. Affitto di cabina ad estetista.**

---

E' stato sottoposto alla scrivente Amministrazione un quesito volto a sapere se un'impresa regolarmente esercente l'attività di acconciatura possa affittare a terzi spazi all'interno dei propri locali perché essi, essendo in possesso dei richiesti requisiti professionali, vi svolgano l'attività di estetista. Si chiede, inoltre, se la stessa impresa possa concedere l'uso di parte dei propri spazi solo ad un soggetto a sua volta esercente la medesima attività di acconciatore, ovvero se essa, per concedere i predetti locali ad un soggetto esercente l'attività di estetista, debba risultare in possesso anche dei titoli abilitativi a tale attività.



I fatti in relazione ai quali è richiesto il parere, come esposti dall'interrogante, risultano pienamente suscettibili nell'ambito della fattispecie dell'affitto di poltrona o di cabina, già oggetto della circolare prot. n. 16361 del 31 gennaio 2014, che qui si intende integralmente richiamata.

Come noto, la disciplina delle attività di acconciatore e di estetista, come stabilita rispettivamente dalle leggi 17 agosto 2005, n. 174, e 4 gennaio 1990, n. 1, e successive modificazioni, non risulta ostativa rispetto alle ipotesi di «affitto di poltrona» o «affitto di cabina» (a seconda che si tratti della cessione di spazi per l'esercizio dell'attività di acconciatore o di estetista), da realizzarsi mediante la stipula di un apposito contratto tra le imprese esercenti le due distinte attività.

Ne consegue che un soggetto esercente l'attività di impresa, tanto di acconciatura quanto di estetica, possa concedere l'utilizzo di spazi all'interno dei propri locali (mediante tutte le forme contrattuali consentite dalla legislazione) sia ad acconciatori che ad estetisti, a condizione che questi ultimi risultino in possesso dei prescritti titoli abilitativi.

L'interpretazione della vigente disciplina fin qui rappresentata, certamente conforme alle disposizioni ed ai principi nazionali e comunitari in tema di liberalizzazione delle attività economiche, di libertà dell'iniziativa economica e di concorrenza, non prescinde ovviamente dal necessario rispetto per le ulteriori disposizioni normative previste dalla legislazione nazionale e regionale in materia, tra l'altro, contrattuale, giuslavoristica, contabile, fiscale ed igienico-sanitaria.

Ed è proprio sotto quest'ultimo profilo che è opportuna una ulteriore riflessione. Se per un verso è certamente vero, per esplicita previsione di legge, che le attività di acconciatore e di estetista possano, ab initio o per vicende successive, essere svolte negli stessi locali (dalla medesima impresa, o da imprese distinte) e che per esse è previsto, in forza della norma di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, l'assoggettamento alla sola segnalazione certificata di inizio attività, è puranche certo che l'idoneità dei locali, richiesta per l'esercizio in essi dell'attività ed attestata nella SCIA, risponde a criteri e requisiti differenti per quanto attiene alla adeguatezza degli spazi ed alla conformità igienico-sanitaria (aspetto in relazione al quale i regolamenti sanitari e d'igiene in vigore recano infatti sovente prescrizioni affatto sovrapponibili).

E', del resto, la stessa disposizione da ultimo richiamata a far salva *«la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari»*.

Si ritiene dunque possibile l'esercizio dell'attività di estetista da parte del professionista che operi, in regime di «affitto di cabina», presso una sede in cui sia già legittimamente esercitata l'attività di acconciatore (così come il caso inverso), purché esso sia preceduto dall'adeguamento dei locali e da apposita segnalazione certificata di inizio attività, al fine di garantire il necessario rispetto di tutti i requisiti igienico-sanitari previsti in relazione alle differenti attività, nonché dalla nomina del responsabile tecnico, secondo le vigenti previsioni di legge.

Sulla base di quanto fin qui premesso, pare non conforme alla vigente normativa, né alla richiamata circolare di questa Amministrazione, prot. n. 16361 del 31 gennaio 2014, la nota prot. n.



21947 del 31 marzo 2014 del Dipartimento sviluppo economico e attività produttive di Roma Capitale, ove essa, dopo aver affermato che *«con la denominazione di “affitto di poltrona” si intende fare riferimento ad uno specifico contratto in base al quale il titolare di un salone di acconciatore o di un centro estetico concede in uso una parte dell’immobile in cui esercita la propria attività imprenditoriale, e le eventuali attrezzature pertinenti, ad altro soggetto che, in possesso dei medesimi requisiti professionali richiesti dalla legge, esercita la propria ed identica attività nei locali concessi in affitto»*, conclude nel senso di ritenere che *«l’affitto di poltrona/cabina è possibile esclusivamente per le tipologie di attività per le quali il titolare risulti già autorizzato: acconciatore, estetista o entrambi. Se nel medesimo locale è già autorizzata/assentita sia attività di acconciatore sia attività di estetica, il titolare può procedere all’affitto di poltrona e/o di cabina, nel rispetto comunque dei limiti e prescrizioni su indicate»*.

Ad avviso della scrivente, infatti, il titolo abilitativo all’esercizio nei medesimi locali anche della diversa attività rispetto a quella per la quale, in ipotesi, è unicamente autorizzato il soggetto concedente gli spazi, è acquisito dal concessionario proprio mediante quella ulteriore segnalazione certificata di inizio attività, richiesta del resto – contraddittoriamente – dalla stessa nota di Roma Capitale da ultimo citata, ed attraverso la cui verifica, nonché attraverso la verifica di tutta la documentazione ad essa allegata, l’Ente locale potrà pienamente accertare, tra l’altro, la legittimità o meno dell’avvio dell’attività da parte del concessionario dichiarante, il possesso da parte sua dei necessari requisiti professionali, l’idoneità dei locali anche alla diversa attività da questi esercita, la presenza del responsabile tecnico.

IL DIRETTORE GENERALE  
*(Gianfrancesco Vecchio)*

F.TO GIANFRANCESCO VECCHIO